

INSIGHT | 21 gennaio 2026

La “Rottamazione Quinquies” nella Legge di Bilancio 2026: quadro sistematico, novità operative e impatti per contribuenti ed enti locali

1. Premessa

La Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sul tema della riscossione dei ruoli, introducendo la Rottamazione Quinquies, una misura di definizione agevolata volta ad alleggerire il carico fiscale e contributivo accumulato dai contribuenti negli ultimi venticinque anni. L'obiettivo è duplice: favorire la regolarizzazione di posizioni debitorie divenute spesso insostenibili e, al contempo, consentire allo Stato e agli enti territoriali di recuperare una quota di crediti che, in assenza di interventi straordinari, presentano tassi di riscossione estremamente ridotti.

Consapevole della dimensione strutturale del fenomeno – con oltre mille miliardi di euro di ruoli inesigibili – il legislatore ha adottato un approccio improntato al pragmatismo: non un condono generalizzato, ma una definizione agevolata che salva-guarda l'integrità del tributo incidendo esclusivamente sulle componenti accessorie, ormai prive di reale funzione deterrente.

A partire da oggi, 21 gennaio 2026, sarà attiva l'area telematica per l'invio dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.

2. Ambito oggettivo: estensione temporale e tipologie di carichi inclusi

La Rottamazione Quinquies riguarda tutti i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con un perimetro più ampio rispetto alle precedenti edizioni. Infatti, rientrano nella definizione:

- omessi versamenti risultanti da dichiarazioni annuali;
- somme dovute a seguito di controllo formale;
- contributi INPS dichiarati e non versati (con esclusione di quelli derivanti da accertamento);
- violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali, per le quali la definizione comporta lo stralcio di interessi e maggiorazioni.

Sono ammessi altresì i contribuenti **decaduti da precedenti rottamazioni** (“Rottamazione ter” e “Rottamazione Quater”), **purché i carichi rientrino nel nuovo perimetro**. Sono invece esclusi coloro che, al 30 settembre 2025, risultavano in regola con i pagamenti delle rate relative a una precedente definizione agevolata.

3. Perimetro agevolato: cosa si paga e cosa viene stralcio

La misura consente l'estinzione dei debiti iscritti a ruolo mediante il versamento **della sola imposta originariamente dovuta**, prevedendo l'integrale stralcio di tutte le componenti accessorie. In particolare, vengono automaticamente stralciate:

- le sanzioni;
- gli interessi e gli interessi di mora;
- l'aggio di riscossione;
- le ulteriori spese di riscossione.

L'effetto economico della definizione è particolarmente rilevante per i carichi più datati, nei quali la componente accessoria – frutto di anni di accumulo – può risultare di gran lunga superiore al tributo principale riportando il debito ad una **dimensione sostenibile e favorendone il pagamento**.

4. Modalità di adesione e tempistiche

A partire dal **21 gennaio 2026** e fino al **30 aprile 2026**, è possibile presentare domanda di adesione mediante un'apposita istanza telematica **esclusivamente** attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

È consigliabile verificare *prima di presentare* l'elenco delle cartelle definibili disponibile nell'area riservata sul sito dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Entro il **30 giugno 2026**, l'Agenzia comunicherà al contribuente l'esito dell'istanza, gli importi dovuti e il relativo piano di pagamento, consentendo così di programmare con certezza gli adempimenti successivi.

4.1. Modalità e calendario dei Pagamenti

Il contribuente può scegliere tra:

- **unica soluzione** entro il **31 luglio 2026**;
- **rateizzazione fino a 54 rate**, con scadenze distribuite fino al 2035.
- In caso di rateazione è previsto il seguente calendario:
 - la prima, la seconda e la terza con scadenza, rispettivamente, il **31.7.2026**, il **30.9.2026** e il **30.11.2026**;
 - dalla **4^a alla 51^a**, con scadenza il **31 gennaio**, il **31 marzo**, il **31 maggio**, il **31 luglio**, il **30 settembre** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla **52^a alla 54^a**, con scadenza rispettivamente il **31.1.2035**, il **31.3.2035** e il **31.5.2035**;

Sulle rate, dal 1° agosto 2026, si applicano **interessi al 3% annuo**, un tasso significativamente inferiore rispetto alle ordinarie dilazioni.

5. Effetti dell'adesione

L'adesione produce una serie di benefici immediati per il contribuente nei confronti dell'Agente della riscossione e delle Pubbliche Amministrazioni. Tali effetti intervengono sin dal momento

della presentazione della domanda e riguardano sia la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sia la possibilità di ottenere certificazioni utili ai rapporti con la PA. I principali benefici sono riassunti nel box sottostante:

Effetto	Descrizione operativa
Sospensione dei pignoramenti	Blocco immediato dei pignoramenti in corso e impossibilità di avviarne di nuovi.
Sospensione delle misure cautelari	Fermi amministrativi e ipoteche non possono essere iscritti; restano valide le misure già adottate.
Pagamenti da parte delle PA	Le Pubbliche Amministrazioni possono procedere ai pagamenti verso il contribuente senza applicare blocchi o compensazioni.
Rilascio del DURC	Il contribuente ottiene il DURC regolare per tutta la durata della definizione.
Sospensione delle rate pregresse	Fino al 31 luglio 2026 sono sospesi i pagamenti relativi a precedenti piani di dilazione.
Effetti sulle procedure esecutive	Con il pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in corso, salvo che le somme pignorate siano già state assegnate.

6. Decadenza dalla definizione

La disciplina prevede un sistema di garanzie volto ad assicurare la regolarità dei pagamenti e la serietà dell'impegno assunto dal contribuente. In quest'ottica, la definizione agevolata **si considera decaduta** nei seguenti casi:

- mancato pagamento dell'unica rata, qualora sia stata scelta la soluzione in un'unica tranche;
- mancato pagamento di **due rate**, anche **non consecutive**, nel caso di versamento rateale;
- mancato pagamento della **rata finale**, indipendentemente dalla regolarità delle precedenti.

La normativa **non contempla alcuna tolleranza (i.e. non opera il periodo di tolleranza di 5 giorni)**: il ritardo anche minimo comporta la **perdita del beneficio**.

In caso di decadenza, il debito **riemerge integralmente, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi, inte-**

ressi di mora e aggio, e riprendono vigore le ordinarie procedure di riscossione.

7. La definizione agevolata dei tributi locali: ruolo e facoltà degli enti territoriali

La Legge di Bilancio 2026 introduce una rilevante novità, riconoscendo a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni la facoltà – e non l’obbligo – di adottare proprie definizioni agevolate per i tributi e le entrate di competenza, così da modellare l’intervento sulle esigenze finanziarie e sulle caratteristiche del territorio. La misura può essere estesa ad un’ampia platea di entrate locali, comprendendo **tributi come IMU, TARI, TASI**, imposta di soggiorno e altre entrate di natura tributaria, nonché entrate patrimoniali quali le sanzioni amministrative, **incluse quelle del Codice della strada**.

Restano invece **escluse** le compartecipazioni a tributi erariali e le addizionali erariali, che non rientrano nella potestà impositiva autonoma degli enti. La disciplina attribuisce agli enti territoriali un significativo margine di autonomia, consentendo loro di scegliere quali entrate includere, di modulare la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi, di estendere la definizione agli accertamenti in corso e di ricomprendere eventuali contenziosi pendenti. Modalità operative e tempistiche saranno definite da ciascun ente attraverso apposite deliberazioni.

Contatti



Giuseppe Pintaudi
giuseppe.pintaudi@lcalex.it



Enrico Tartaro
enrico.tartaro@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell’assistenza legale e fiscale d’impresa, composto da oltre 300 persone.

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

BRUXELLES

Place Poelaert 6
1000 Bruxelles

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

www.lcalex.it
info@lcalex.it